

Delibera n. 34/2021

**Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 127/2019 e proseguito con delibera n. 203/2020 nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Grandi Stazioni Rail S.p.A. ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettere a) e d), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, con riqualificazione dei fatti contestati. Dichiarazione di ammissibilità e pubblicazione della proposta d'impegni presentata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Grandi Stazioni Rail S.p.A.**

L'Autorità, nella sua riunione dell'11 marzo 2021

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;

**VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità" oppure "ART");

**VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante "Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)" e, in particolare:

- l'articolo 13, comma 2 ai sensi del quale: "*Gli operatori degli impianti di servizio forniscono, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, a tutte le imprese ferroviarie l'accesso, compreso quello alle linee ferroviarie, ai seguenti impianti di servizio, se esistenti, e ai servizi forniti in tale ambito: a) stazioni passeggeri, relativamente alle strutture funzionali ai sistemi di informazione di viaggio e agli spazi adeguati per i servizi di biglietteria ed alle altre strutture funzionali e necessarie per l'esercizio ferroviario*";
- l'articolo 14 che prevede, tra l'altro, che: "*Il gestore dell'infrastruttura (...) elabora e pubblica un prospetto informativo della rete, provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'Organismo di regolazione (...)*" (comma 1); "*Il prospetto informativo contiene, inoltre, le informazioni sulle condizioni di accesso agli impianti di servizio connessi alla rete del gestore dell'infrastruttura e di fornitura dei relativi servizi o indica un sito internet in cui tali informazioni sono disponibili gratuitamente in formato elettronico*" (comma 2); "*Il prospetto informativo della rete è predisposto conformemente all'allegato V del presente decreto*" (comma 3);
- l'articolo 37 e, in particolare, il comma 14, lettere a) e d), secondo il quale: "[l'Autorità] osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: a) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria

*fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000; (...) d) in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere a) (...), ad irrogare una sanzione fino al doppio della sanzione massima prevista per ogni violazione”;*

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari e, in particolare, gli articoli 4 e da 8 a 14;

**VISTA** la delibera dell'Autorità n. 70/2014, del 31 ottobre 2014, recante: *“Regolazione dell'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie e avvio del procedimento per la definizione di criteri per la determinazione del pedaggio per l'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie”* e, in particolare:

- la misura 8.6.1, con la quale l'Autorità ha prescritto al gestore della rete ferroviaria nazionale, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito anche: “RFI”) di: *“pubblicare nel Prospetto informativo della rete, con aggiornamento annuale, un unico documento che contenga, in forma analitica, le informazioni circa l'attuale offerta di tutti gli impianti e relativi servizi collegati all'uso dell'infrastruttura ferroviaria (...)"*;
- la misura 10.6.1, secondo la quale: *“Ad ogni impresa ferroviaria operante nei servizi passeggeri deve essere garantita una ripartizione degli spazi e dei servizi disponibili sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori, presso la stazione in cui rende o intende rendere il proprio servizio, per l'offerta ai propri clienti di servizi di biglietteria (BSS e non), servizi di accoglienza e assistenza ai passeggeri e desk informativi. Tali criteri devono garantire a tutte le imprese ferroviarie presenti in stazione pari e adeguata visibilità e accessibilità per i viaggiatori”*;

**VISTE** le delibere dell'Autorità: n. 76/2014, del 27 novembre 2014; n. 104/2015, del 4 dicembre 2015; n. 140/2016, del 30 novembre 2016, recanti indicazioni e prescrizioni relative ai Prospetti informativi della rete nazionale (PIR) e all'applicazione informatica PIR-web, presentati da RFI, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché relative alla predisposizione del PIR 2019;

**VISTA** la delibera dell'Autorità n. 66/2015, del 6 agosto 2015, e relativi allegati, recante: *“Approvazione della proposta di impegni presentata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. relativa al procedimento avviato con Delibera n. 24/2015 del 12 marzo 2015 e dichiarato ammissibile con Delibera n. 37/2015 del 7 maggio 2015 con riferimento alle misure 8.6.1, 10.6.1 e 10.6.3 della Delibera n. 70/2014”*;

**VISTA** la delibera dell'Autorità n. 140/2017, del 30 novembre 2017 e, in particolare, il paragrafo 3.3.1, lett. a) e c) il quale prescrive al Gestore dell'infrastruttura: *“di procedere, a partire dal 1° gennaio 2018, al sistematico aggiornamento di PIR-web attraverso il tempestivo caricamento di ogni variazione relativa ai dati contenuti nell'applicazione (...)"* (lett. a) e *“di provvedere, (...), affinché PIR-web, in quanto parte*

*integrante del PIR, sia sottoposto agli stessi requisiti di accesso di quest'ultimo" (lett. c);*

**VISTA**

la delibera dell'Autorità n. 130/2019, del 1° ottobre 2019, recante: "Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari" la quale ha, da un lato, abrogato le summenzionate misure di regolazione 8.6.1. e 10.6.1 della delibera n. 70/2014 e, dall'altro, stabilito che:

i) "Ad ogni impresa operante nei servizi di trasporto passeggeri ferroviari deve essere garantita una ripartizione degli spazi e servizi disponibili, sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori, presso la stazione in cui rende o intende rendere il proprio servizio, per l'offerta ai propri clienti di servizi di biglietteria (automatica e non), servizi di accoglienza e assistenza ai passeggeri e desk informativi. Tali criteri devono garantire a tutte le imprese interessate pari e adeguata visibilità e accessibilità per i viaggiatori" (cfr. misura 11.1);

ii) "Nel caso in cui il gestore di stazione passeggeri respinga una richiesta di specifici spazi per l'erogazione di servizi di biglietteria, assistenza, accoglienza e desk informativi, in quanto in conflitto con un'altra richiesta o riguardante spazi già allocati, ed il richiedente presenta reclamo all'Autorità ai sensi dell'articolo 13, comma 7, del d.lgs. 112/2015, nell'esame del reclamo l'Autorità prende in particolare in considerazione, se pertinenti, oltre agli elementi di cui all'articolo 14 del Regolamento:

- l'ubicazione, l'estensione ed il grado di utilizzo (in termini di numero e valore dei titoli di viaggio venduti e numero di passeggeri serviti) di spazi già eventualmente assegnati al richiedente nella stessa stazione;

- l'ubicazione, l'estensione ed il grado di utilizzo di spazi già eventualmente assegnati ad altre imprese operanti nei servizi di trasporto passeggeri ferroviari che prestano servizio nella stessa stazione cui si riferisce il reclamo;

- il numero e l'estensione di spazi richiesti ed ottenuti in altre stazioni sul territorio nazionale, sia dal richiedente che da altre imprese operanti nei servizi di trasporto passeggeri ferroviari che prestano servizio nella stessa stazione cui si riferisce il reclamo, ed il grado di utilizzo degli stessi" (cfr. misura 11.5);

iii) i gestori delle "stazioni passeggeri ove vi è più di un'impresa operante nei servizi di trasporto passeggeri ferroviari, nonché per tutte le stazioni passeggeri con più di 50 treni al giorno con fermata commerciale":

- pubblicano lo schema di piano di utilizzo della stazione indicando "la consistenza, l'ubicazione e lo stato di disponibilità per la locazione, degli spazi destinati alle imprese operanti nei servizi di trasporto passeggeri ferroviari per l'offerta ai propri clienti di servizi di biglietteria (automatica e non), accoglienza (...), assistenza e desk informativi, (...) ad attività commerciali", nonché "le date di termine della locazione degli spazi già assegnati per la fornitura di servizi funzionali al trasporto ferroviario (...) [e] ogni altra informazione utile sull'eventuale trasformazione degli spazi esistenti o creazione di nuovi spazi con analoga destinazione";

- sottopongono a consultazione il predetto schema di piano, rendendo disponibili, ai soggetti interessati, anche i seguenti dati: *“numero di treni passeggeri in arrivo (termine servizio commerciale), in partenza (origine servizio commerciale) ed in transito con fermata commerciale; superficie affidata in utilizzo alle imprese operanti nei servizi di trasporto passeggeri ferroviari distinta per (i) servizi di biglietteria (automatica e non), (ii) accoglienza e assistenza, (iii) desk informativi”*;
- adottano e pubblicano, all'esito delle attività sopra richiamate, il piano di stazione;
- dopo l'adozione del predetto piano di stazione, comunicano all'Autorità e a tutti i soggetti interessati *“eventuali modifiche per esigenze di carattere eccezionale e non programmate che implicino una riduzione o redistribuzione degli spazi destinati a servizi funzionali al trasporto ferroviario (...) allegando una relazione che ne illustri le motivazioni”* (cfr. misura 11.6);

**VISTO**

il Prospetto informativo della rete nazionale anno 2019 e, in particolare, il Capitolo 1, “Informazioni generali”; il Capitolo 2, “Accesso all’infrastruttura”, il Capitolo 3 “Caratteristiche dell’infrastruttura” e il Capitolo 5, “Servizi”, nonché la relativa piattaforma PIR-web;

**VISTO**

il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito: “Regolamento sanzionatorio”);

**VISTA**

la delibera dell'Autorità n. 127/2019, del 26 settembre 2019 - notificata in pari data ai destinatari Grandi Stazioni Rail S.p.A. (di seguito: “GS Rail”), Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito “RFI” e, congiuntamente a GS Rail, i “Gestori”), Trenitalia S.p.A. (di seguito: “Trenitalia”), e comunicata a Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. (di seguito: “Italo”), rispettivamente con note prot. ART nn. 11368/2019, 11371/2019, 11369/2019 e 11370/2019 - di avvio di un procedimento per l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori ai sensi del sopracitato articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, *“per la violazione: a) da parte di RFI, dell’articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, con riferimento al quale sono contenute specifiche misure nelle delibere dell’Autorità nn. 70/2014 e 140/2017, le cui prescrizioni sono state recepite in parte qua nel PIR 2019. E ciò, per aver RFI omesso di pubblicare nel PIR-web lo spazio che GS Rail aveva segnalato come disponibile, a seguito di espressa richiesta di Trenitalia, e per il quale aveva formulato apposita istanza con nota prot. 4036 del 29 maggio 2019;*

*b) da parte di GS Rail - in concorso con Trenitalia e RFI (la prima per aver determinato e la seconda per aver, quantomeno, confermato GS Rail nel proposito di consumare la violazione) - dei principi di accesso equo, non discriminatorio e trasparente agli impianti di servizio previsti dall’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, come precisati nella delibera ART n. 70/2014. E ciò, per aver concesso, in via esclusiva, a Trenitalia uno spazio per l’installazione di un’isola Customer care all’interno della stazione di Napoli centrale, in assenza di preventiva, adeguata informazione alle altre imprese ferroviarie; informazione che, come peraltro richiesto*

*dalla stessa GS Rail a RFI con nota prot. n. 4036 del 29 maggio 2019, avrebbe dovuto essere veicolata tramite il PIR-web”;*

**VISTA**

la proposta d'impegni rassegnata, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Regolamento sanzionatorio, dai Gestori, in data 24 ottobre 2019 (nota prot. ART n. 13341/2019, di pari data), al fine di ottenere la chiusura del procedimento avviato con delibera n. 127/2019, senza l'accertamento dell'infrazione;

**VISTA**

la delibera n. 149/2019, del 20 novembre 2019 (notificata ai destinatari RFI e GS Rail, rispettivamente con note prot. ART n. 15164/2019 e n. 15166/2019, del 21 novembre 2019, e comunicata a Italo e Trenitalia con note prot. n. 15168/2019 e n. 15169/2019, di pari data) con la quale l'Autorità - rilevata, tra l'altro, *“la gravità delle violazioni prospettate con la delibera ART n. 127/2019, violazioni che rimanda[vano] ad una condotta che, per la sua natura (discriminatoria) e le sue modalità (in concorso tra soggetti parte di un'impresa verticale), risulta[vano] essere tra le più gravi, se non la più grave, tra quelle sanzionabili a carico dei soggetti sottoposti all'esercizio delle funzioni di quest'Autorità”* - ha rigettato la sopra citata proposta d'impegni;

**VISTA**

la delibera n. 203/2020, del 3 dicembre 2020 (notificata ai destinatari RFI e GS Rail rispettivamente con note prot. ART n. 19308/2020 e n. 19309/2020, del 3 dicembre 2020 e comunicata a Italo e Trenitalia con note prot. n. 19310/2020 e n. 19311/2020, di pari data), con la quale l'Autorità - preso atto degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, che rimandavano alla prassi generalizzata dei Gestori di provvedere, qualunque fosse il richiedente, all'assegnazione di spazi di stazione prescindendo da una adeguata, preventiva informazione al mercato, tramite il doveroso strumento del PIR-web, prassi che, in quanto tale, è risultata priva sia di profili discriminatori, sia della lamentata strategia “sistematica” ed “escludente” da parte di GS Rail, in concorso con Trenitalia e RFI - ha riqualificato i fatti contestati con la citata delibera n. 127/2019, e ha disposto:

i) l'archiviazione, nei confronti di Trenitalia, del procedimento avviato con delibera n. 127/2019, del 26 settembre 2019;  
ii) la prosecuzione - con riguardo alla contestata assegnazione di uno spazio all'interno della stazione di Napoli C.le in mancanza di adeguata trasparenza - del procedimento sanzionatorio nei confronti dei Gestori per l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lett. a) e d) del d.lgs. n. 112 del 2015, per la violazione:

a) da parte di RFI, dell'articolo 14 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 nella parte in cui dispone che il gestore dell'infrastruttura elabora e pubblica un PIR, contenente inter alia le *“informazioni sulle condizioni di accesso agli impianti di servizio connessi alla rete”* (comma 2), e *“provvede al suo periodico aggiornamento (...) sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'Organismo di regolazione”* (comma 1). Aggiornamento che, come precisato dalle delibere dell'Autorità n. 66/2015 e 140/2017, le cui prescrizioni sono state recepite in parte qua nel PIR 2019, deve avvenire in modo *“tempestivo”* e in relazione ad *“ogni variazione relativa ai dati contenuti nell'applicazione”*. E ciò per

avere omesso di pubblicare tempestivamente sulla piattaforma *web* del PIR lo spazio richiesto da Trenitalia, nonostante l'apposita istanza di GS Rail del 29 maggio 2019;

- b) da parte di GS Rail, dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 nella parte in cui impone agli operatori degli impianti di servizio di fornire *“a condizioni eque (...) e trasparenti, a tutte le imprese ferroviarie l'accesso (...) agli spazi adeguati per i servizi di biglietteria ed alle altre strutture funzionali e necessarie per l'esercizio ferroviario”*; obbligo, questo, precisato nella misura 10.6.1 della delibera ART n. 70/2014 e, da ultimo, ribadito nella misura 11.1 della delibera ART n. 130/2019. E ciò per aver concesso, a favore di Trenitalia, uno spazio all'interno della stazione di Napoli C.le, pur nella consapevolezza che di esso non fosse stata data preventiva pubblicità sul PIR-web. Il tutto in concorso con RFI che, seppure informata e invitata a procedere al predetto aggiornamento, non solo non si attivava, ma in alcun modo avversava l'intendimento di GS Rail, con ciò confermandola nel proposito di assegnare lo spazio richiesto;
- iii) di assegnare alle Parti il termine: di trenta giorni, per la presentazione di memorie e documentazione, nonché per richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e Sanzioni; di sessanta giorni, per la presentazione di una proposta d'impegni idonea a rimuovere le contestazioni avanzate;

**VISTA**

la memoria difensiva presentata da Italo in data 23 dicembre 2020 (prot. ART n. 20306/2020, del 24 dicembre 2020), con la quale la predetta Società, riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi, ha contestato la riqualificazione dei fatti operata dall'Autorità, in ragione delle rilevanti differenze che sussisterebbero tra le assegnazioni di spazi non pubblicati nel PIR-web operate a suo favore e quelle che hanno interessato l'*incumbent*, le quali - unitamente ad altre condotte denunciate da Italo all'Autorità - *“si ricolle[gherebbero] ad un intento anticoncorrenziale ed escludente in danno dell'esponente (...)”*;

**VISTA**

la nota prot. n. 20221/2020, del 22 dicembre 2020, con la quale i Gestori, *“anticipan[do] l'intendimento di formulare, nel termine di 60 giorni dalla intervenuta notifica [della delibera n. 203/2020], specifiche proposte di impegni”*, hanno chiesto - *“considerata la previa scadenza del relativo termine”* - di essere convocati in audizione al fine di *“chiarire ogni aspetto concernente la serietà e completezza delle [proposte d'impegni]”*;

**VISTA**

la proposta d'impegni presentata dai Gestori, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Regolamento sanzionatorio, in data 26 gennaio 2021, acquisita al prot. ART n. 1026/2021, di pari data, volta a ottenere la chiusura del procedimento in oggetto senza l'accertamento dell'infrazione;

**VISTO**

il verbale dell'audizione del 12 febbraio 2021 – convocata, in riscontro alla suddetta istanza del 22 dicembre 2020, con nota prot. 1658/2021, del 5 febbraio 2021 - nel corso della quale i Gestori, dopo aver illustrato i criteri e le finalità della suddetta proposta d'impegni, si sono riservati di meglio precisarne l'oggetto, riconducendolo

in modo più puntuale all’ambito delle contestazioni per cui è procedimento (prot. ART. n. 2079/2021, del 15 febbraio 2021);

**VISTE**

le precisazioni apportate, con nota prot. n. 2436/2021, del 23 febbraio 2021, alla predetta proposta d’impegni, in forza delle quali i Gestori - al fine di *“circoscrivere la possibilità di richiedere spazi extra PIR ai soli casi (...) di necessità e/o urgenza che giustifichino una deroga alle ordinarie modalità di aggiornamento di ePIR [rectius, PIR-web] e PUDS, delineando poi un processo di assegnazione che assicuri la parità di trattamento di tutte le imprese presenti in stazione (...)"* - si sono resi disponibili, in sintesi, a:

**I)** *“realizzare un aggiornamento della procedura di assegnazione degli spazi in stazione (...) in modo tale da regolamentare anche i casi di richiesta di spazi, anche temporanei, non preventivamente individuati e pubblicati nella planimetria PIR-web delle singole stazioni e nel Piano di utilizzo della stazione (PUDS), ovvero di una BSS/desk informativo avente caratteristiche strutturali e dimensionali differenti rispetto a quelli già presenti in stazione (c.d. richieste extra PIR)".*

In forza della suddetta procedura, quale risultante anche dalla relativa appendice:

a) *“la presentazione di una richiesta extra PIR, [dovrebbe] essere corredata da adeguata motivazione”* avendo riguardo alle *“specifiche esigenze connesse all’erogazione del servizio di trasporto (...)”* e agli *“elementi comprovanti l’urgenza della richiesta che impediscono di attendere le ordinarie procedure di aggiornamento”*;

b) RFI - dopo aver valutato positivamente, con il Gestore di stazione, *“la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza”* - *“provvede[rebbe] ad informare della richiesta pervenuta le altre IIFF presenti in stazione, fissando loro un termine entro cui presentare eventuali richieste fondate su analoghi requisiti che [sarebbero] valutate secondo i medesimi criteri utilizzati per la prima richiesta”*;

c) il Gestore della stazione *“individ[uerebbe] spazi sufficienti per riscontrare tutte le richieste valutate positivamente”*, che verrebbero conseguente comunicati alle *“IIFF con istanze ammesse (...), anche qualora non sufficienti per riscontrare la totalità delle istanze, affinché possano presentare specifica richiesta di uno di essi”*;

d) in caso di richieste confliggenti, il Gestore della stazione: *“tenter[ebbe] una compatibilizzazione delle diverse istanze”*; in caso di fallimento del predetto tentativo, *“ricorre[rebbe] all’applicazione dei criteri di priorità declinati nell’allegata procedura e individuati avendo riguardo al pertinente quadro normativo-regolatorio costituito dall’art. 11 del Regolamento UE 2177/2017, dalla delibera ART 66/2015 nonché dalla misura 11.5 della delibera ART 130/2019”*; nel caso in cui *“neppure l’applicazione dei criteri di priorità conduca alla chiara prevalenza di una richiesta sulla/e altra/e, [il Gestore di stazione, in coordinamento con RFI] procede[rebbe] tramite sorteggio alla presenza di tutte le IIFF interessate”*;

e) *“a valle dell’assegnazione, il gestore commerciale della stazione effettu[erebbe] un sopralluogo con ciascuna IF assegnataria, finalizzato esclusivamente*

*all'individuazione delle dotazioni impiantistiche funzionali all'installazione del manufatto in questione".*

I Gestori si sono impegnati a realizzare quanto sopra rappresentato, per i profili di rispettiva competenza, *"con specifico aggiornamento del PIR 2021 che sar[ebbe] pubblicato immediatamente dopo l'auspicata approvazione del presente impegno"* e facendo rientrare i relativi costi *"nell'ambito dei costi [dell'attività] di gestione, come svolta oggi da GS Rail e RFI"*;

**II)** In aggiunta a quanto sopra illustrato, GS Rail si è impegnata mettere a disposizione di Italo, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento sanzionatorio:

a) nella stazione di Napoli C.le, il medesimo spazio per cui è procedimento ovvero, in alternativa, *"diverso spazio avente comunque le medesime caratteristiche dimensionali e di collocazione"*, riconoscendo ad Italo la possibilità di *"adeguarne l'utilizzo, nel tempo e nella logistica, alle soluzioni ed ai [suoi] programmi commerciali"* e

b) in una delle stazioni di Firenze S.M. Novella, Milano C.le e Torino P.N., *"una delle tre sale di rappresentanza (...) destinate alla realizzazione di attività promozionali, eventi istituzionali e/o convegnistica"*.

GS Rail si è impegnata a realizzare quanto sopra rappresentato *"dopo l'auspicata approvazione del presente impegno"* e facendo rientrare i relativi costi *"nell'ambito dei costi [dell'attività] di gestione, come svolta oggi da GS Rail"*;

**SENTITO**

il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Regolamento sanzionatorio, che ha formulato le proprie valutazioni nella relazione agli atti del procedimento;

**RITENUTO**

che, ad una preliminare e complessiva valutazione, la proposta d'impegni concernente le violazioni contestate con la delibera n. 203/2020, presentata dai Gestori con la citata nota prot. ART n. 1026/2021, come meglio precisata nella successiva nota n. 2436/2021, appare potenzialmente idonea al più efficace perseguitamento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate, attesa anche l'opportunità del contributo partecipativo dei terzi interessati tramite la sottoposizione della predetta proposta d'impegni, nella loro integralità, alle eventuali osservazioni degli stessi ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del Regolamento sanzionatorio;

**RITENUTO**

che sussistano pertanto i presupposti per dichiarare ammissibile, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Regolamento sanzionatorio, la summenzionata proposta d'impegni;

**CONSIDERATO**

che rimane comunque impregiudicata la valutazione - da effettuarsi in esito all'istruttoria di cui all'articolo 8, commi 5 e seguenti, del sopracitato Regolamento sanzionatorio - sulla effettiva idoneità della proposta d'impegni a risolvere le criticità sottese alle contestazioni di cui alla summenzionata delibera n. 203/2020;

su proposta del Segretario generale

**DELIBERA**

1. per le considerazioni di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamate, è dichiarata ammissibile, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, la proposta d'impegni presentata da Grandi Stazioni Rail S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in data 26 gennaio 2021, come meglio precisata in data 23 febbraio 2021 (Allegato A), in relazione alle violazioni contestate alle predette Società con la delibera n. 203/2020;
2. è disposta la pubblicazione della proposta di impegni di cui al punto 1 sul sito *web* istituzionale dell'Autorità;
3. i terzi interessati possono presentare, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti e dichiarati ammissibili, entro e non oltre trenta giorni dalla data della pubblicazione di cui al punto 2. I partecipanti al procedimento che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite devono presentare richiesta adeguatamente motivata;
4. le osservazioni dei terzi interessati possono essere inviate al Responsabile del procedimento, dott. Ernesto Pizzichetta, tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it);
5. le osservazioni pervenute sono pubblicate sul sito *web* istituzionale dell'Autorità a cura del Responsabile del procedimento;
6. entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione di cui al punto 5, Grandi Stazioni Rail S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. possono presentare per iscritto - ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori - la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai terzi ed eventualmente introdurre modifiche accessorie alla proposta d'impegni;
7. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Grandi Stazioni Rail S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e comunicata, a mezzo PEC, a Trenitalia S.p.A. e Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., nonché pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 11 marzo 2021

Il Presidente

Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)

